



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Provincia di Napoli

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONFERENZA DEI SINDACI
VERBALE N. 1 del 28/01/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di gennaio presso il Comune di Melito di Napoli ha avuto luogo la Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Villaricca per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) di cui all'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla presenza di:

- Avv. Venanzio Carpentieri - Sindaco del Comune di Melito di Napoli;
- Dott. Luigi Sarnataro - Sindaco del Comune di Mugnano di Napoli;
- Dott. Francesco Gaudieri - Sindaco del Comune di Villaricca

con l'assistenza dei Segretari Generali dei Comuni di Melito di Napoli – dott.ssa Vania De Cocco e di Villaricca – dott. Franco Natale.

Premesso che:

- l'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 come modificato dall'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 stabilisce che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi [...] ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, [...]. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.";
- in data 16.12.2015 i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Villaricca hanno ottemperato a tale disposizione legislativa sottoscrivendo la convenzione con la quale si è formalmente costituita la Centrale Unica di Committenza (CUC);
- il Comune di Melito di Napoli viene individuato come Comune capofila della CUC a cui si conferisce la funzione di Centrale unica di committenza;


In via preliminare si evidenzia la presenza di un refuso all'art. 2 - punto 7 della convenzione sottoscritta : "E' fatta salva la facoltà di recesso che dovrà essere comunicata all'altro Comune".

Risulta necessario, dunque, aggiungere, come risulta dal testo delle delibere approvate in Consiglio comunale, "aderente con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data in cui si intende far valere il recesso. Il recesso del singolo Comune è consentito al termine di eventuali procedimenti in corso già affidati alla C.d.C."

Rilevato che per dare operatività alla CUC è necessario procedere alla costituzione dell'ufficio della Centrale di Committenza presso il quale i singoli Comuni provvederanno ad assegnare le proprie risorse umane, mediante adozione di apposita deliberazione di Giunta comunale.



LS



I singoli Comuni associati convengono di individuare tra le proprie risorse umane almeno due unità di personale qualificato destinato a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come CUC, in base a quanto previsto dalla citata convenzione.

L'individuazione delle risorse umane è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

- individuazione di soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
- individuazione di soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare: attività di assistenza al Responsabile del procedimento; attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione; attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come Ente capofila operante come CUC le risorse umane sulla base dei criteri sopra richiamati, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa della CUC anche in forma temporanea o per un numero limitato di ore.

Il Responsabile della centrale di committenza, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, è nominato dal Sindaco del Comune di Melito di Napoli – Ente capofila operante come CUC.

Le parti convengono che il Comune di Melito di Napoli – Ente capofila provvederà alla iscrizione della CUC all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) nonché all'iscrizione del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) per la CUC presso l'ANAC, ai fini dell'accreditamento dei RUP dei singoli Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Villaricca per conto della CUC.

Le parti concordano che in capo alla CUC restano anche gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa.

L'ufficio comune della CUC, organizzato dal Comune di Melito di Napoli quale Comune capofila, non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dei Comuni aderenti sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali.

Il RUP è individuato dal singolo Comune quale componente della CUC. In ogni caso la figura del RUP e del Responsabile della Centrale di Committenza non possono coincidere. Nel caso coincidessero il Sindaco del Comune Capofila provvederà alla nomina temporanea del Responsabile della Centrale di Committenza per la specifica procedura.

Del che è verbale che, letto alle parti, viene approvato





Il Sindaco
Dott. Francesco Gaudieri